

**Avviso di notifica per pubblici proclami per l'integrazione del contraddittorio tramite inserzione sul sito web del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima bis del Tar Lazio, Roma, pubblicata in data 16.10.2018, n. 10012/2018 (nrg. 83/2018)**

Il sottoscritto Avv. Giorgio Nucaro Amici (C.F. NCRGRG70T01C352W, pec giorgionucaroamici@ordineavvocatiroma.org), congiuntamente ed anche disgiuntamente all'Avv. Massimo Nucaro Amici (C.F. NCRMSM70T01C352M, pec massimonucaroamici@ordineavvocatiroma.org), entrambi con studio in Roma in viale Ippocrate n. 33, difensori del Signor **STENDARDO ANTONIO** (C.F. STNNTN97B19Z133U), nato in Svizzera il 19 febbraio 1997 e residente a Acquarica del Capo, Via Camillo Cavour n. 14, p.1, ricorrente nella causa pendente avanti alla Sezione I bis del Tar Lazio – Roma, con il nrg. 83/2018, proposto

**contro** MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12 Roma

**contro** COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO - COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12 Roma;

**contro** COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO - in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12 Roma, c.a.p. 00186,

**contro** COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO – Commissione esaminatrice del Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12 Roma, c.a.p. 00186, resistenti

**e nei confronti di** Sigg.ri Simone Fiorillo, Simone Ventura, Stefano Rubino, Puri Gabriele, nato a Roma il 20.06.1995 e residente a Roma, Via dei Laterensi, n. 59, in. 7, c.a.p. 00174, non costituiti in giudizio

procede, in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima bis del Tar Lazio, Roma, pubblicata in data 16.10.2018, n. 10012/2018 (nrg. 83/2018) alla notifica per pubblici proclami per l'integrazione del contraddittorio.

#### **Si precisa quanto segue**

**a) Autorità Giudiziaria adita**

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede Roma

**b) Ricorrente**

Stendardo Antonio

**c) Numero di registro generale ricorso**

nrg. 83/2018

**d) Estremi provvedimenti impugnati**

- giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici, all'esito della domanda per il reclutamento di 1958 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sulla G.U.R.I. 4 Serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017, per la seguente causa: “ composizione coroprea < 6.3 (3) non compatibili con quelli previsti dall'articolo 587 del

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “, provvedimento notificato in data 13 ottobre 2017 espresso dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento Commissione per gli accertamenti sanitari e di tutti gli atti e provvedimenti comunque anteriori, contestuali, successivi, connessi e/o collegati, comunque noti ed ignoti;

- verbale n. 38 **dell'11.12.2017** con cui la Commissione esaminatrice del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri ha approvato le graduatorie finali di merito del concorso;
- decreto del **12.12.2017** n. 45/8-5-2 CC di prot., del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del suo Comandante Generale con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito del concorso;
- graduatorie di merito del giorno **11.12.2017** relativamente alla classe di cui all'Art. 1, comma 1 – lett “C” del Bando (**ossia quella relativa alla classe cui ha concorso il ricorrente, quali allievi effettivi carabinieri, destinato ai giovani che non hanno superato il 26° anno di età**), contenente 713 nominativi, con la sottograduatoria contenente 130 nominativi di cui all'art. 1, comma 1 – lett “C” – forestali, oltrechè di tutti gli atti e provvedimenti successivi, anteriori, comunque connessi noti ed ignoti.

**e) Sunto del ricorso R.G. 83/2018 pendente davanti alla Sezione I bis del Tar Lazio – Roma**

Con ricorso introduttivo, notificato in data 11.12.2017, ed iscritto al nrg. 83/2018, il Sig. Antonio Stendardo ha adito l'Ill.mo TAR Lazio, per ivi sentire accogliere le

seguenti conclusioni, di seguito ritrascritte : “*Si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, fissata la Camera di Consiglio ed udito il proprio difensore, voglia : 1) **In via preliminare, sospendere** gli effetti esecutivi, nonchè l’esecuzione del giudizio di inidoneità notificato in data 13 ottobre 2017, del provvedimento ed atti impugnati, come in epigrafe precisati, con l’effetto di ammettere la ricorrente a nuovi accertamenti medici e quindi a nuova visita medica con altra Commissione medica, per consentire la riformulazione del giudizio espresso nei confronti del ricorrente sotto il profilo sanitario nella parte in cui s’impugna, onde consentire allo stesso – nelle more della decisione del merito - la prosecuzione delle prove ulteriori finalizzate al reclutamento ed incorporamento; 2) **Nel merito,** annullare il giudizio di inidoneità del provvedimento ed atti, come suindicati per i motivi di cui sopra; 3) **Vittoria** di spese, competenze ed onorari. Con salvezza di diritti. **In via istruttoria** Si chiede che l’Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito ordini l’acquisizione del fascicolo personale riguardante la ricorrente, in possesso dell’Amministrazione e della relativa documentazione sanitaria acquisita relativamente agli accertamenti psicofisici svolti in sede di concorso. Si chiede la nomina di un CTU esperto nutrizionista ai sensi dell’art. 67 d.lgs 104/2010 per l’accertamento delle condizioni del ricorrente relativamente a quella relativa all’accertamento della massa grassa e per quanto di competenza”.*

In particolare, con il ricorso introduttivo già iscritto al ruolo al nrg. 83/2018, il Sig. Stendardo ha chiesto l’annullamento, previa sospensione del giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici, all’esito della domanda per il reclutamento di 1958 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sulla G.U.R.I. 4 Serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017, per la seguente causa: “ composizione coroprea < 6.3 (3) non

compatibili con quelli previsti dall'articolo 587 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “, **provvedimento notificato in data 13 ottobre 2017** espresso dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento Commissione per gli accertamenti sanitari e di tutti gli atti e provvedimenti comunque anteriori, contestuali, successivi, connessi e/o collegati, comunque noti ed ignoti.

I motivi a sostegno del proposto ricorso introduttivo sono i seguenti, di seguito indicati :

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE ED ERRONEA MOTIVAZIONE – ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI PER NON AVERE IL RICORRENTE LA COMPOSIZIONE CORPOREA INDICATA PARI AL 3 PER CENTO.

Con tale motivo il ricorrente ha lamentato che il giudizio di inidoneità espresso è il frutto di un palese errore valutativo in cui è incorsa la Commissione giudicatrice, non avendo il ricorrente la composizione corporea indicata nel giudizio di inidoneità, eccependo la censurabilità del giudizio di inidoneità sotto il profilo della ragionevolezza delle valutazioni effettuate e dei canoni di logicità (anche in considerazione della storia clinica del ricorrente, del suo stato di servizio, della documentazione sanitaria allegata al ricorso).

Il ricorrente ha contestato quanto espresso nel giudizio di inidoneità. L'Amministrazione resistente, nell'esprimere il giudizio impugnato ha inteso richiamare, a fondamento dello stesso, la disposizione di cui all'articolo 587, comma 1, lettera a) del DPR 90/2010, e le norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/7-4-1 CC

di prot., datate 28 luglio 2017. In particolare, la disposizione di cui all'articolo 587, comma 1 lettera a) del DPR 90/2010 fa riferimento espressamente alla composizione corporea, indicando al comma 1, lettera a): *“composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile”*, (quest'ultima quella oggetto nel caso di specie e richiamata nel provvedimento) per poi continuare *“alla lettera b) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile; lettera c) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile.*

2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al comma 1) . Orbene, la motivazione, indicata per esteso in lettere, insieme all'apposizione del numero 3 di percentuale, che ha impedito al ricorrente di poter proseguire nelle prove, benché connessa con la descrizione dei requisiti, vizi o imperfezioni, come indicati nella citata disposizione normativa e direttiva, se letta congiuntamente agli ulteriori coefficienti numerici e relative descrizioni, si ritiene che non costituisca da sola elemento sufficiente a far ritenere la correttezza dell'iter logico seguito e quali siano state le ragioni che hanno portato a diagnosticare il numero di percentuale 3 e quindi ad esprimere il giudizio negativo da parte del Centro di Selezione, al momento della formazione del profilo sanitario del ricorrente. Relativamente al profilo sanitario indicato ed alla motivazione espressa, il giudizio di inidoneità espresso si risolve in espressioni del tutto

generiche, imprecise, prive di una corretta motivazione e comunque contraddittorie se correlate alle descrizioni di cui agli ulteriori coefficienti e a quanto previsto dall'articolo 587, comma 1 lettera a) del DPR 90/2010 richiamato. Il giudizio di inidoneità, richiama requisiti che si risolvono tutti in espressioni del tutto insufficienti a chiarire l'iter logico usato dall'amministrazione stessa per determinare il giudizio valutativo espresso nei confronti del ricorrente.

Le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione si pongono, peraltro, in netto contrasto con il risultato ottenuto dal ricorrente in data 13.02.2017, in sede di concorso per l'ammissione al 7 corso triennale di 546 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nella G.U.R.I. 4 serie speciale n. 88 del 8 novembre 2016, ove in data 13.02.2017 (e quindi solo qualche mese prima) il ricorrente otteneva un responso positivo di "idoneità" con l'indicazione di composizione corporea (massa grassa) pari a 11,10; dalla lettura del verbale del giorno 09.02.2017 e del giorno 11.10.2017 si legge, altresì, che il ricorrente è in possesso di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera.. Si pongono, altresì, in contrasto con lo stato generale di salute del ricorrente, come da certificato medico del giorno 14.11.2017, nonché con le certificazioni specialistiche della ASL di Lecce che alla data del giorno 26.10.2017 (e quindi pochi giorni dopo l'inidoneità) riporta una percentuale di massa grassa pari al 9% e con la certificazione del (...omissis)...Biologo Nutrizionista il quale evidenzia che alla percentuale indicata del 3% il grasso non è sufficiente per le diverse funzioni fisiologiche dell'organismo, atteso che dalla certificazione risulta che il grasso essenziale deve essere superiore al 3% nell'uomo e al 12% nella donna. A ciò consegue che la percentuale di massa grassa del 3%, così come indicata nel giudizio di inidoneità, è di per sé incompatibile con lo stato di salute

ordinaria del ricorrente: a tale fine si è precisato come il ricorrente sia arruolato come VFP1 nell'Esercito.

In conclusione il giudizio di inidoneità fondato sulla motivazione indicata è in contrasto con gli accertamenti che lo stesso ricorrente ha svolto e con l'attuale carriera militare, esami tutti che non hanno riscontrato l'esistenza della patologia di cui sopra. Alla luce di questo si ritiene che la motivazione suindicata, con il richiamo alla disposizione di cui all'articolo 587, comma 1 lettera a) del DPR 90/2010, oltre alla mancata indicazione dei punteggi parziali e totali sono tutti elementi censurabili per illogicità manifesta e per travisamento dei fatti.

Nel ricorso si è affermato come il ricorrente abbia sempre svolto con regolarità tutte le attività sportive, anche a livello agonistico quella di atletica leggera, ed è attualmente incorporato come VFP1 nell'Esercito, presso la Caserma di Ascoli Piceno, manifestando un evidente interesse per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri, avendo una spiccata attitudine nel voler "servire" lo Stato nell'Arma. Si ritiene che la valutazione espressa in sede di accertamento psicofisico non sia pertanto corretta, non avendo il ricorrente una massa grassa pari al 3% o alcuna imperfezione o infermità che possa rientrare tra quelle di cui alla disposizione richiamata.

Nel corpo del ricorso è stata inoltre formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi, dell'esecuzione del provvedimento impugnato, affermando come il giudizio di inidoneità espresso dal Centro di Selezione non solo impedisce al ricorrente di poter proseguire nelle prove, ma altresì costituisce preclusione per accedere, in modo permanente, alla carriera militare ambita nell'Arma dei Carabinieri. Da cui la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, con

il conseguente riesame del profilo sanitario del ricorrente finalizzato all'ammissione del ricorrente.

Dopo la notifica del ricorso introduttivo, con verbale n. 38 **dell'11.12.2017** la Commissione esaminatrice del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri ha approvato le quattro graduatorie finali di merito del concorso, rispettivamente :

- una per i partecipanti alla classe di cui all'art. 1 – lettera “A” del Bando, contenente 1631 nominativi, con una sottograduatoria contenente 243 nominativi;
- una per i partecipanti alla classe di cui all'art. 1 – lett. “B” del Bando contenente 621 nominativi, con una sottograduatoria contenente 108 nominativi;
- **una per i partecipanti alla classe di cui all'Art. 1 – lett “C” del Bando, contenente 713 nominativi, con una sottograduatoria contenente 130 nominativi;**
- una per i partecipanti alla classe di cui all'Art. 1 – lettera “D” bilinguisti del Bando, contenente 25 nominativi.

Le suindicate graduatorie sono state quindi approvate con decreto del **12.12.2017** del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del suo Comandante Generale.

Pertanto con il successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 9.02.2018, il ricorrente ha impugnato anche il verbale n. 38 **dell'11.12.2017** con cui la Commissione esaminatrice del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di

1598 Allievi Carabinieri ha approvato le graduatorie finali di merito del concorso; il decreto del **12.12.2017** n. 45/8-5-2 CC di prot., del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del suo Comandante Generale con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito del concorso; le graduatorie di merito del giorno **11.12.2017** relativamente alla classe di cui all'Art. 1, comma 1 – lett “C” del Bando (**ossia quella relativa alla classe cui ha concorso il ricorrente, quali allievi effettivi carabinieri, destinato ai giovani che non hanno superato il 26° anno di età**), contenente 713 nominativi, con la sottograduatoria contenente 130 nominativi di cui all'art. 1, comma 1 – lett “C” – forestali, oltrechè di tutti gli atti e provvedimenti successivi, anteriori, comunque connessi noti ed ignoti.

Nel ricorso per motivi aggiunti sono stati indicati i seguenti motivi

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE ED ERRONEA MOTIVAZIONE – ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI PER NON AVERE IL RICORRENTE LA COMPOSIZIONE CORPOREA INDICATA PARI AL 3 PER CENTO.

ILLEGITTIMITA' DERIVATA DELLE GRADUATORIE DI MERITO DEL GIORNO 11.12.2017 RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DI CUI ALL'ART. 1, comma 1 – lett “C” del Bando, CON LA SOTTOGRADUATORIA di cui all'art. 1, comma 1 – lett “C” – forestali; nonchè ILLEGITTIMITA' del VERBALE n. 38 del giorno 11.12.2017, e del DECRETO del 12.12.2017 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per l'illegittima esclusione del ricorrente.

Il ricorrente ha ribadito come la valutazione espressa in sede di accertamento psicofisico non sia stata corretta, non avendo mai avuto il ricorrente una massa grassa pari al 3% ovvero alcuna imperfezione o infermità che potesse giustificare il giudizio di inidoneità espresso. Il ricorrente ha pertanto evidenziato anche l'illegittimità derivata dalle graduatorie di merito suindicate, lamentandosi per la sua esclusione.

Dall'illegittimità del giudizio di inidoneità, discende l'illegittimità delle graduatorie di merito definitive impugnate e del verbale n. 38 del giorno 11.12.2017 e del decreto n. 45/8-5-2 CC del 12 dicembre 2017 che hanno sancito l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie finali.

In sede di ricorso per motivi aggiunti è stata reiterata l'istanza di sospensione.

#### **f) Conclusioni del ricorso**

Con il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, il ricorrente ha chiesto :

- **In via preliminare, sospendere** gli effetti esecutivi, nonché l'esecuzione del giudizio di inidoneità notificato in data 13 ottobre 2017, del provvedimento ed atti impugnati, come in epigrafe precisati, da ultimo dei provvedimenti ed atti pure impugnati con ricorso per motivi aggiunti, ossia del verbale n. 38 **dell'11.12.2017** con cui la Commissione esaminatrice del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri ha approvato le graduatorie finali di merito del concorso, del decreto del **12.1.2017** n. 45/8-5-2 CC di prot., del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del suo Comandante Generale con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito del concorso, delle graduatorie di merito del giorno **11.12.2017** relativamente

alla classe di cui all'Art. 1, comma 1 – lett “C” del Bando (**ossia quella relativa alla classe cui ha concorso il ricorrente, quali allievi effettivi carabinieri, destinato ai giovani che non hanno superato il 26° anno di età**), contenente 713 nominativi, con la sottograduatoria contenente 130 nominativi di cui all'art. 1, comma 1 – lett “C” – forestali, con l'effetto di ammettere il ricorrente a nuovi accertamenti medici e quindi a nuova visita medica con altra Commissione medica, per consentire la riformulazione del giudizio espresso nei confronti del ricorrente sotto il profilo sanitario nella parte in cui s'impugna, onde consentire allo stesso – nelle more della decisione del merito - la prosecuzione delle prove ulteriori finalizzate al suo inserimento utile in graduatoria, al successivo reclutamento ed incorporamento;

- **Nel merito**, annullare il giudizio di inidoneità, tutti i provvedimento ed atti, come indicati nel ricorso introduttivo iscritto al nrg. 83/2018 ed annullare i successivi atti e provvedimenti per come impugnati con il proposto ricorso per motivi aggiunti, il tutto per i motivi di cui sopra, stante l'illegittima esclusione del ricorrente, onde consentire, all'esito della prosecuzione delle prove, da parte del ricorrente l'inserimento utile in graduatoria ed il suo successivo reclutamento ed incorporamento;
- **Vittoria** di spese, competenze ed onorari.
- **In via istruttoria** : il ricorrente ha richiesto che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito ordini l'acquisizione del fascicolo personale riguardante la ricorrente, in possesso dell'Amministrazione e della relativa documentazione sanitaria acquisita relativamente agli accertamenti psicofisici

svolti in sede di concorso. Ha inoltre richiesto nominarsi CTU esperto nutrizionista ai sensi dell'art. 67 d.lgs 104/2010 per l'accertamento delle condizioni del ricorrente relativamente a quella relativa all'accertamento della massa grassa e per quanto di competenza.

**g) Stato del giudizio**

La Sezione I Bis del Tar Lazio – Roma, con ordinanza collegiale istruttoria n. 3804 del 5.04.2018 ha disposto la verifica; depositati gli esiti di una prima verifica, i cui risultati sono stati contestati da parte ricorrente, in accoglimento dell'istanza formulata dal ricorrente, con successiva ordinanza n. 06116/2018 pubblicata in data 01/06/2018 la Sezione I Bis del Tar Lazio – Roma ha autorizzato una verifica integrativa “finalizzata ad accertare l'effettivo valore di composizione corporea del ricorrente, viste le abnormi differenze riscontrabili tra la rilevazione operata in sede concorsuale e quella successivamente effettuata dall'interessato a breve distanza di tempo presso una struttura sanitaria pubblica”; depositati gli ulteriori esiti della verifica, con la successiva ordinanza pubblicata in data 16.10.2018, n. 10012/2018 (nrg. 83/2018), il Tar Lazio – Roma, sezione I Bis, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, disponendo nelle more la sospensione del provvedimento di esclusione impugnato, e disponendo “l'ammissione con “riserva” del ricorrente alle successive prove concorsuali da sostenere – ove non ancora effettate – davanti ad una Commissione di concorso appositamente riconvocata e, in caso di superamento delle stesse, anche ai successivi corsi formativi in soprannumero, con fissazione per il prosieguo per la camera di consiglio del 23 gennaio 2019”.

Il termine per provvedere alla pubblicazione è quello di **giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della suindicata ordinanza (avvenuta in data 16.10.2018)**, con termine per il deposito della prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici).

**h) Indicazione nominativa dei controinteressati**

I controinteressati destinatari del presente avviso di notifica per pubblici proclami sono tutti i soggetti nominativamente indicati nelle graduatorie finali di merito del giorno **11.12.2017** relativamente alla classe di cui all'Art. 1, comma 1 – lett “C” del Bando (**ossia quella relativa alla classe cui ha concorso il ricorrente, quali allievi effettivi carabinieri, destinato ai giovani che non hanno superato il 26° anno di età**), contenente 713 nominativi, con la sottograduatoria contenente 130 nominativi di cui all'art. 1, comma 1 – lett “C” – forestali.

**i) Pubblicazione del presente avviso di integrazione del contraddittorio**

Il presente avviso di notifica per l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami è pubblicato sul sito internet del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima bis del Tar Lazio, Roma, del 16.10.2018, n. 10012/2018 (nrg. 83/2018), al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, lì 22.10.2018

Avv. Giorgio Nucaro Amici

Avv. Massimo Nucaro Amici